CAMERA DEI DEPUTATI N. 2610

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FINOCCHIARO

Presentata il 28 settembre 1965

Disciplina dell'arte ausiliaria dell'odontotecnico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progetto di legge che presentiamo all'approvazione del Parlamento ha lo scopo di dare una più completa, aggiornata ed efficiente disciplina all'odontotecnica.

Il Ministero della sanità già da tempo pose allo studio l'aggiornamento della legislazione sulle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ed a tal fine costituì una Commissione di studio composta di funzionari tecnici e amministrativi dei Ministeri della sanità e della pubblica istruzione, di esperti nelle varie materie oggetto di esame e di rappresentanti delle categorie interessate. Per quanto riguarda in particolare l'arte ausiliaria dell'odontotecnica il Ministero della sanità ha redatto un suo schema di disegno di legge che ha formato oggetto di ulteriore esame e discussione sia in seno ai Consigli delle Facoltà mediche che fra le categorie più direttamente interessate e cioè i medici specialisti in stomatologia e protesi dentaria e gli odontotecnici.

Il presente progetto di legge raccoglie le norme contenute nel disegno di legge redatto dal Ministero della sanità e le proposte e i suggerimenti formulati dai più qualificati organi accademici e professionali del settore nonché dalle categorie direttamente interessate.

Il progetto stesso rappresenta quindi una ulteriore elaborazione del disegno di legge ministeriale arricchito della collaborazione concreta e feconda degli esperti dei problemi del settore. Le disposizioni vigenti che disciplinano questa materia sono contenute negli articoli 140 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e nel Regolamento approvato con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334. Alla vigente disciplina legislativa il predetto progetto reca le seguenti innovazioni:

a) Estensione della vigilanza del Ministero della sanità alla formazione professionale dell'odontotecnico (articolo 1);

b) Istituzione delle scuole ed approvazione dei regolamenti di queste con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, anziché con decreto del Capo dello Stato (articolo 3) al fine di semplificare la procedura e uniformarla a quella vigente per le scuole delle professioni sanitarie ausiliarie e degli infermieri generici (Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, legge 19 luglio 1940, n. 1098 e legge 29 ottobre 1954, n. 1046).

Abbiamo ritenuto opportuno definire la funzione delle scuole per odontotecnici assegnando ad esse il compito di provvedere – mediante un programma di lezioni teorico-pratiche – alla preparazione di personale specializzato per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentarie. L'odontotecnica è infatti un'arte che si esplica mediante

l'uso di un'attrezzatura di laboratorio e noi quindi abbiamo voluto inquadrare l'attività delle scuole su un piano che deve essere necessariamente teorico e pratico onde formare odontotecnici perfettamente edotti nell'uso delle attrezzature di laboratorio indispensabili per la costruzione della protesi dentaria;

c) Istituzione delle scuole presso gli istituti professionali che dispongono di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico manuale di laboratorio (articolo 4).

Questa norma è in stretta correlazione con quella prevista dall'articolo 3 ed è diretta allo scopo di provvedere concretamente che l'insegnamento dell'arte odontotecnica abbia un adeguato sviluppo tecnico-pratico;

d) Adozione per l'istituzione delle scuole professionali della stessa procedura stabilita per le scuole per infermieri generici (articolo 5);

e) Il Ministero della sanità aveva proposto l'elevazione della durata dei corsi di studio a 5 anni per i corsi normali e a 6 anni per i corsi serali ma tale elevazione si ravvisa non necessaria e financo contro-producente perché renderebbe più lungo un corso di studio che può esaurirsi in tutta completezza in 4 anni. La maggiore durata dei corsi produrrebbe la sicura conseguenza di allontanare dall'accesso alle scuole un gran numero di giovani allievi riducendo così le nuove leve di odontotecnici che invece possono e devono essere potenziate essendovi cospicue possibilità di un continuo e redditizio lavoro per gli odontotecnici diplomati. Il presente progetto prevede quindi che il corso di studio per l'abilitazione all'esercizio dell'odontotecnica abbia la durata di 4 anni e che soltanto i corsi di studio serale durino 5 anni;

f) Istituzione di una prova d'esame alla fine del corso e di una Commissione provinciale di esame (articolo 7);

g) Subordinazione del rilascio del diploma al superamento degli esami di cui al precedente punto *f*) (articolo 10);

h) Fissazione dei requisiti per l'ammissione alle scuole (articolo 11);

i) Determinazione dei compiti dell'odontotecnico (articolo 12).

È questo l'articolo in cui è determinato il confine, necessariamente netto, che deve distinguere i compiti dell'odontotecnico da quelli riservati invece agli odontoiatri. Il testo dell'articolo 12 del nostro progetto è stato redatto direttamente dalle due categorie interessate: per gli odontoiatri l'Associazione Medici Dentisti Italiani e per gli odontotecnici tutti i Sindacati che li rappresentano SIOD-CISL – SIO-CGIL – SNO Autonomo – SOD-UIL.

L'incontro fra i rappresentanti delle categorie interessate è stato opportunamente sollecitato dal Ministero della sanità ed è avvenuto nella sede della Federazione nazionale degli Ordini dei medici. Le parti hanno redatto e sottoscritto il testo che noi abbiamo integralmente e fedelmente riportato nel nostro articolo 12. Rileviamo altresì che l'articolo 12, oltre che essere la risultante dell'incontro di volontà fra odontoiatri ed odontotecnici, che entrambi a tale articolo vedono legate le sorti del loro lavoro, appare la più idonea equilibrata e logica soluzione del problema in quanto vieta agli odontotecnici ogni manovra cruenta o incruenta nella bocca del paziente e quindi garantisce la salute pubblica consentendo di identificare e reprimere ogni attività abusiva compiuta sulla bocca del paziente da persone sprovviste della laurea in medicina e chirurgia. Nel contempo però assegna agli odontotecnici un ampio campo di attività sia per la costruzione della protesi che nella veste di ausiliari sanitari del medico chirurgo.

l) Subordinazione dell'esercizio dell'arte di odontotecnico all'iscrizione all'albo del collegio provinciale e alla registrazione del diploma nell'ufficio del comune dove è fissata la residenza (articoli 13, 14 e 15);

m) Elevazione delle sanzioni pecuniarie nei confronti dei contravventori alla presente legge (articolo 16);

n) Costituzione dei Collegi provinciali e della Federazione nazionale degli odontotecnici ed estensione ad essi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 17);

o) Repressione dell'uso di denominazioni, abbreviazioni o aggiunte al titolo professionale tali da ingenerare equivoci presso il pubblico sul contenuto dell'attività cui i medesimi sono autorizzati, in forza della presente legge. A titolo esemplificativo citeremo che alcuni esercenti abusivi hanno fatto uso di targhe, insegne e stampati in cui la qualifica « meccanico dentista » era indicata « me.co dentista » inducendo così il pubblico a considerare medico chi il più delle volte era financo sprovvisto del diploma di odontotecnico;

p) Possibilità per le scuole esistenti, istituite presso Enti diversi da quelli previsti al precedente punto *c*) di continuare a funzionare e ad essere riconosciute purché si adeguino alle disposizioni della nuova disciplina

legislativa per quanto riguarda l'ammissione degli allievi, la durata dei corsi, gli orari e programmi d'insegnamento (articolo 20).

Il disegno di legge redatto dal Ministro della sanità prevede altre due norme che non abbiamo ritenuto opportuno inserire nel presente progetto.

Con la prima (articolo 20) si equipara il possesso della cittadinanza di uno degli altri Paesi membri della Comunità Europea al possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio professionale.

Non riteniamo che tale norma debba trovare la sua sede in questo progetto. Gli accordi internazionali che lo Stato italiano stipula e le norme interne di applicazione che ne conseguono hanno una sfera di validità generale tali da comprendere ed assorbire i singoli settori per i quali è quindi superfluo ogni riferimento agli accordi internazionali. In particolare poi, nel caso della Comunità Economica Europea è attualmente allo studio, proprio in sede comunitaria, il reciproco riconoscimento dei diplomi come elemento preliminare alla libera circolazione.

Allo stato, la norma proposta dal Ministero della sanità, appare prematura. Essa peraltro offrirebbe oggi agli odontotecnici provenienti dagli altri Stati del M.E.C. il diritto di lavorare in Italia, là dove tale diritto non è riconosciuto negli altri Paesi del M.E.C. agli odontotecnici italiani.

Con la seconda norma (articolo 21) il Ministro della sanità prevede la possibilità per tutti gli ultratrentenni di iscriversi al 4° corso delle scuole odontotecniche. È questa una norma che, qualora avesse una effettiva applicazione pratica, rischierebbe di inflazionare le categorie degli odontotecnici attraverso un rilascio fortemente agevolato di diplomi.

Noi crediamo che non si possa né si debba consentire l'inflazionamento e quindi lo svilimento artificioso di un titolo di studio a danno di tutti coloro che lo posseggono.

Ancora maggiore sarebbe ovviamente la nostra contrarietà ove con tali norme si pensasse di attuare una sanatoria e cioè di regalare il titolo di odontotecnico a tutti coloro che hanno finora esercitato abusivamente tale branca di attività.

Nella fiducia di aver redatto un progetto che risponde alla esigenza di un migliore ordinamento dell'arte ausiliaria odontotecnica nel quadro delle esigenze di questo settore e soprattutto della salute pubblica, lo sottoponiamo all'approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

La vigilanza si estende:

1) alla formazione professionale;

2) all'accertamento del titolo di abilitazione;

3) all'esercizio dell'arte predetta.

ART. 2.

Chiunque intenda esercitare l'arte di odontotecnico deve essere munito di diploma, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

ART. 3.

L'istituzione delle scuole per odontotecnici è autorizzata con decreto del Ministero per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione.

Nelle stesse forme vengono approvati i regolamenti delle scuole stesse.

Le scuole per odontotecnici provvedono alla preparazione di personale specializzato per la costruzione in laboratorio di apparecchi di protesi dentaria mediante un programma di lezioni teorico-pratiche.

ART. 4.

Le scuole per odontotecnici possono essere istituite presso gli Istituti professionali.

Gli Istituti predetti possono essere autorizzati ad istituire le scuole quando dispongano di servizi adeguati alle necessità del tirocinio tecnico-manuale di laboratorio degli allievi.

ART. 5.

Gli Istituti che, ai sensi dell'articolo precedente, intendono istituire scuole per l'esercizio dell'arte di odontotecnico, debbono rivolgere al Ministero della sanità domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte di odontotecnico ha la durata di 4 anni.

Possono essere anche istituiti corsi di studio serali: in questo caso la durata del corso è di cinque anni. La frequenza ai corsi di studio serali deve essere integrata dalla frequenza obbligatoria nelle ore diurne, presso laboratori odontotecnici autorizzati allo scopo.

Ogni anno scolastico ha la durata di 9 mesi.

Alla fine di ogni anno scolastico gli allievi passeranno all'anno successivo per scrutinio.

L'allievo non potrà ripetere ogni singola classe per più di due anni.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

ART. 7.

Al termine del corso gli allievi sostengono una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni secondo le mo-

dalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Il Ministro per la sanità nomina annualmente per ciascuna provincia una Commissione esaminatrice così composta:

a) il direttore della scuola per odontotecnici che esercita la funzione di Presidente;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un medico specialista in odontoiatria e protesi dentaria docente di materia obbligatoria del corso di studi;

d) un odontotecnico insegnante della scuola;

e) un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità che esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico delle Amministrazioni che hanno istituito le scuole, in proporzione al numero degli allievi presentatisi agli esami.

ART. 8.

Il Ministro della sanità, con il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.

Qualora il numero degli allievi di una provincia fosse esiguo, il Ministro può incaricare la stessa Commissione di esaminare allievi di più province.

ART. 9.

La direzione della scuola è affidata al Preside dell'istituto professionale.

L'insegnamento deve essere impartito da laureati nelle specifiche discipline, da medici specialisti in odontoiatria e protesi dentale, e per la parte tecnico-manuale, da persone abilitate all'esercizio dell'arte di odontotecnico e da altro personale adeguatamente qualificato.

Spetta al direttore della scuola la scelta di tali insegnanti.

ART. 10.

Ai candidati che superano gli esami di cui all'articolo 7 viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

ART. 11.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al precedente articolo 2 devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 12.

Gli odontotecnici sono autorizzati a costruire apparecchi di protesi dentaria, su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire.

È inibita comunque agli odontotecnici qualsiasi manovra cruenta od incruenta nella bocca del paziente.

Su richiesta del medico, gli odontotecnici possono prestargli la loro opera di ausiliari sanitari, durante le prove di congruenza e l'applicazione della protesi.

ART. 13.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è subordinata all'iscrizione all'Albo del collegio provinciale di cui al successivo articolo 17 ed alla registrazione del diploma nell'ufficio del Comune nel quale il titolare intende stabilire il suo abituale esercizio.

Le registrazioni dovranno essere effettuate con le modalità previste dal regolamento.

Eseguita la registrazione, l'Ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione dopo avervi annotato l'avvenuta registrazione e darne notizia al medico provinciale, che dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico dei comuni della provincia.

ART. 14.

L'esercente l'arte ausiliaria di odontotecnico che si trasferisce in un altro comune per esercitare la propria attività, deve far registrare nuovamente il diploma all'Ufficio del Comune nel quale si è trasferito, presentando il titolo originale e un attestato del sindaco del comune di provenienza, comprovante l'avvenuta cancellazione dal registro di quel comune

ART. 15.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico è soggetto alla tassa di concessione governativa nella misura stabilita dalla tabella *A*, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

L'iscrizione all'Albo, nonché il trasferimento dell'iscrizione stessa da un Albo provinciale ad un altro, sono soggetti al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204 della predetta tabella allegato *A*.

ART. 16.

Chiunque esercita l'arte di odontotecnico in violazione della norma del primo comma dell'articolo 13, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 40.000.

Il Medico provinciale, indipendentemente da procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte di odontotecnico, può disporre la chiusura del locale, nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

ART. 17.

In ogni provincia è costituito il collegio degli esercenti l'arte di odontotecnico che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestato di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

I Collegi provinciali degli esercenti l'attività ausiliaria di odontotecnico sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali degli odontotecnici ed alla Federazione nazionale, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.

Se il numero degli odontotecnici residenti nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico, il Ministero della sanità, su proposta del Medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, designandone la sede.

ART. 18.

È vietato a tutti coloro che esercitano l'arte ausiliaria di odontotecnico di fare uso, a qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, nella indicazione dell'arte che professano, di denominazioni e termini che non siano la rigorosa letterale riproduzione di quelli usati nella presente legge.

È ugualmente vietato ai suddetti esercenti l'uso di abbreviazioni ed aggiunte a tali denominazioni, che possono comunque inge-

nerare errori od equivoci sul contenuto della attività cui i medesimi sono autorizzati, in forza della presente legge.

I colpevoli saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato di maggiore gravità, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

ART. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

ART. 20.

Le scuole attualmente esistenti anche se istituite presso Enti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, possono essere riconosciute, seguitando quindi a funzionare, purché per quanto riguarda i nuovi corsi da istituirsi dopo l'entrata in vigore della presente legge si adeguino alle norme da questa previste in ordine alle condizioni di ammissione alle scuole, alla durata del corso di studio, agli orari e programmi d'insegnamento, nonché alle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

A tal fine esse dovranno richiedere apposita autorizzazione per l'istituzione dei nuovi corsi e l'approvazione del regolamento scolastico al Ministero della sanità che provvederà con le forme stabilite dall'articolo 3.

Le scuole suddette che non adempiano alle prescrizioni indicate nei precedenti commi, non potranno istituire nuovi corsi di studio e cesseranno di funzionare al termine dell'ultimo corso di studio già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.